

L. 8 luglio 1977, n. 487 (1).

Ratifica ed esecuzione della convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974 (2).

1. È approvata la convenzione che istituisce un libretto di famiglia internazionale, firmata a Parigi il 12 settembre 1974.

2. Piena ed intera esecuzione è data alla convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 19 della convenzione predetta.

3. Con decreto del Ministro per l'interno saranno stabilite le caratteristiche strutturali del libretto di famiglia internazionale, in conformità alle disposizioni contenute nella predetta convenzione, nonché le modalità necessarie per l'applicazione della convenzione stessa e per l'eventuale rimborso dell'importo relativo al costo del libretto stesso (3).

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - Il testo facente fede è unicamente quello in lingua francese.

CONVENZIONE

che istituisce un libretto di famiglia internazionale

Gli Stati firmatari della presente Convenzione, membri della Commissione Internazionale di Stato

Civile desiderosi di istituire un libretto di famiglia internazionale, hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

All'atto del matrimonio, l'ufficiale di stato civile consegna agli sposi un libretto di famiglia internazionale

conforme al modello allegato alla presente Convenzione.

Non può essere rilasciato alcun libretto di famiglia di modello diverso.

Articolo 2

Sono riportati sul libretto di famiglia internazionale le dichiarazioni originarie e le ulteriori annotazioni

degli atti di stati civili concernenti il matrimonio degli sposi, la nascita dei figli da essi avuti, nonché il decesso degli sposi e dei loro figli.

L'ufficiale di stato civile che ha redatto e trascritto l'atto riporta le dichiarazioni e le annotazioni nelle

caselle corrispondenti alle voci stampate sul libretto.

Articolo 3

Indicazioni diverse, proprie a ciascuno Stato contraente, possono inoltre essere apposte nelle caselle previste a tale scopo nel libretto di famiglia internazionale. Le stesse sono riportate a cura delle autorità competenti o delle persone autorizzate in detto Stato.

Articolo 4

Se il libretto di famiglia internazionale non è stato rilasciato all'atto della celebrazione del matrimonio, può essere rilasciato successivamente, sia dall'ufficiale di stato civile che ha celebrato il matrimonio o ne ha trascritto l'atto, sia dalle autorità competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi sia cittadino. Se alcune dichiarazioni o annotazioni di stato civile non sono state riportate nel libretto dall'ufficiale di stato civile indicato all'articolo 2, esse possono essere riportate dalle autorità competenti dello Stato di cui almeno uno degli sposi è cittadino. Ogni Stato contraente indicherà all'atto della firma o delle notifiche di cui all'articolo 18 o dell'adesione, le autorità competenti per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 5

Le pagine del libretto di famiglia internazionale sono numerate senza interruzione.

Articolo 6

Tutte le iscrizioni da riportare sul libretto di famiglia internazionale sono scritte in caratteri tipografici latini, ma possono anche essere scritte negli stessi caratteri della lingua usata per la redazione dell'atto al quale si riferiscono. Le stesse sono dattiloscritte o, in difetto, scritte a mano.

Articolo 7

Le date sono scritte in numeri arabi che indichino uno dopo l'altro sotto i simboli Jo, Mo e An, il giorno, il mese e l'anno. Il giorno ed il mese sono indicati con due cifre, l'anno con quattro cifre. I primi nove giorni del mese e i primi nove mesi dell'anno sono indicati con le cifre che vanno dal 01 al 09.

Per indicare il sesso sono usati esclusivamente i seguenti simboli F = femminile, M = maschile.

Per indicare la separazione legale, il divorzio l'annullamento del matrimonio, il decesso del marito, il

decesso della moglie e il decesso di un figlio sono usati esclusivamente i seguenti simboli: SC =

separazione legale; DIV = divorzio; A = annullamento; Dm = decesso del marito; Df = decesso della

moglie; De = decesso di un figlio. Questi simboli sono seguiti dalla data e dal luogo dell'evento.

Il numero di identificazione di ciascuno dei coniugi e di ciascun figlio è preceduto dal nome dello Stato che lo ha attribuito.

Articolo 8

Le voci invariabili del libretto di famiglia internazionale, fatta eccezione per i simboli previsti dall'articolo 7 che riguardano le date, sono stampati almeno in due lingue, di cui una è la lingua o una delle lingue ufficiali dello Stato in cui il libretto è stato rilasciato e l'altra è la lingua francese.

Alla fine del libretto le voci invariabili devono essere indicate almeno nelle lingue degli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile, nonché nelle lingue inglese, araba, e spagnola, qualora tali lingue non siano state usate per la stampa di tali voci.

Articolo 9

Il significato dei simboli usati nel libretto di famiglia internazionale deve essere indicato almeno nelle lingue degli Stati membri della Commissione internazionale di stato civile, nonché nelle lingue inglese, araba e spagnola.

Articolo 10

Se le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile non possono essere contenute

in una casella o in una parte di casella di un estratto di atto, questa viene annullata con tratteggi.

Articolo 11

Le dichiarazioni e le annotazioni di stato civile riportate nel libretto di famiglia internazionale sono datate e munite delle firme e del timbro dell'autorità che le ha riportate. Tali dichiarazioni e annotazioni hanno la stessa validità degli estratti di atti di stato civile rilasciati da detta autorità.

Per la validità del libretto nel territorio di ciascuno degli Stati legati dalla presente Convenzione, non occorre alcuna legalizzazione.

Articolo 12

Il libretto di famiglia internazionale deve essere aggiornato quando non corrisponde più all'esatta situazione. L'ufficiale di stato civile che redige un atto di cui si deve far menzione nel libretto ne richiede la consegna per aggiornarlo.

Articolo 13

Il rilascio del libretto di famiglia internazionale non dà luogo a percezione di alcun diritto.

Lo stesso vale per l'apposizione delle annotazioni nel libretto.

Articolo 14

Ogni Stato contraente stabilirà il numero di voci «estratto di nascita di un figlio» che dovrà contenere il libretto di famiglia internazionale rilasciato sul suo territorio.

Articolo 15

Per l'applicazione della presente Convenzione sono equiparati ai cittadini di uno Stato i profughi e gli apolidi il cui stato personale è regolato dalla legge di detto Stato.

Articolo 16

In deroga alla presente Convenzione, possono essere inserite, all'inizio o alla fine del libretto di famiglia internazionale, informazioni di interesse generale o locale per gli sposi.

Articolo 17

Ogni Stato contraente potrà, all'atto della firma, della notifica di cui all'articolo 18 o dell'adesione

dichiarare:

- a) che il libretto di famiglia internazionale sarà rilasciato soltanto se gli interessati lo richiedano dopo che l'ufficiale di stato civile avrà richiamato la loro attenzione sull'utilità di detto documento, e che nessuno altro libretto di famiglia potrà essere rilasciato;
- b) che per un periodo di tempo non superiore a dieci anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione il libretto di famiglia internazionale sarà rilasciato, soltanto se gli interessi lo richiederanno, preferendolo al libretto di famiglia nazionale in uso, dopo che l'ufficiale di stato civile avrà richiamato la loro attenzione sull'utilità del documento internazionale;
- c) che il libretto di famiglia internazionale non sarà rilasciato nell'intero suo territorio se non al termine di un periodo di tempo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore della presente Convenzione e che durante tale periodo il libretto di famiglia già in vigore potrà ancora essere rilasciato;
- d) che i figli adottivi non saranno menzionati nel libretto di famiglia internazionale;
- e) che non applicherà l'articolo 13 o una delle sue disposizioni.

Articolo 18

Gli Stati contraenti notificheranno al Consiglio federale svizzero l'avvenuto adempimento della procedura richiesta dalla loro Costituzione per rendere applicabile sul loro territorio la presente Convenzione.

Il Consiglio federale svizzero darà notizie agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile di tutte le notifiche fatte ai sensi del comma precedente.

Articolo 19

La presente Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data di deposito della seconda notifica e avrà effetto da questo momento tra i due Stati che abbiano compiuto tale formalità.

Per ogni Stato contraente che compia successivamente la formalità di cui all'articolo che precede la Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data della sua notifica. Al momento dell'entrata in vigore della Convenzione, il Governo depositario ne trasmette il testo al Segretariato delle Nazioni Unite per la sua registrazione e pubblicazione, in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Articolo 20

Le riserve di cui all'articolo 17 possono essere ritirate in tutto o in parte in qualunque momento. Il loro ritiro sarà notificato al Consiglio federale svizzero. Il Consiglio federale svizzero comunicherà agli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile tutte le notifiche fatti ai sensi del comma precedente.

Articolo 21

La presente Convenzione si applica di pieno diritto su tutto il territorio metropolitano di ogni Stato contraente. Ogni Stato potrà, all'atto della firma, della notifica, dell'adesione o successivamente, dichiarare mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero che le disposizioni della Convenzione saranno applicabili a uno o più dei suoi territori extra-metropolitani, degli Stati o dei territori di cui si assume la responsabilità internazionale. Il Consiglio federale svizzero comunicherà quest'ultima notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Le disposizioni della presente Convenzione diventeranno applicabili nel territorio o nei territori indicati nella notifica sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto detta notifica. Ogni Stato che ha fatto una dichiarazione in conformità alle disposizioni del comma secondo del

presente articolo potrà in seguito dichiarare, in qualsiasi momento, mediante notifica diretta al Consiglio federale svizzero, che la presente Convenzione cesserà di essere applicabile in uno o più degli Stati o territori indicati nella dichiarazione. Il Consiglio federale svizzero comunicherà la nuova notifica ad ogni Stato contraente ed al Segretario generale della Commissione di stato civile. La Convenzione cesserà di essere applicabile a detto territorio sessanta giorni dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto tale notifica.

Articolo 22

Ogni Stato potrà aderire alla Convenzione dopo la sua entrata in vigore. L'atto di adesione sarà depositato presso il Consiglio federale svizzero. Quest'ultimo comunicherà a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile ogni deposito di atto di adesione. La Convenzione entrerà in vigore, per lo Stato aderente, trenta giorni dopo la data di deposito dell'atto di adesione.

Articolo 23

La presente Convenzione rimarrà in vigore per tempo indeterminato. Ogni Stato contraente avrà tuttavia la facoltà di denunciarla in qualunque momento mediante notifica scritta diretta al Consiglio federale svizzero, che ne informerà gli altri Stati contraenti ed il Segretario generale della Commissione internazionale di stato civile. Detta facoltà di denuncia non potrà essere esercitata prima della scadenza del termine di un anno a partire dalla notifica di cui all'art. 18 o dell'adesione. La denuncia produrrà i suoi effetti sei mesi dopo la data in cui il Consiglio federale svizzero avrà ricevuto la notizia di cui al primo comma di questo articolo. IN FEDE DI CHE i rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato la presente Convenzione. FATTO A PARIGI il 12 settembre 1974, in un solo esemplare che verrà depositato negli archivi del Consiglio federale svizzero e di cui una copia certificata conforme sarà consegnata per via diplomatica

a ciascuno degli Stati contraenti ed al Segretario generale della commissione internazionale di stato civile.
(Seguono le firme)
(Si omettono gli allegati)

- (1) Pubblicata nel Suppl. ord. alla Gazz. Uff. 6 agosto 1977, n. 214.
- (2) Della presente Convenzione si riporta soltanto il testo della traduzione non ufficiale.
- (3) Vedi D.M. 18 ottobre 1978 (Gazz. Uff. 18 novembre 1978, n. 323) riportato al n. VII.